

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 239-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

(V. Stampato n. 239)

approvato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica nella seduta del 15 dicembre 1983 (V. Stampato Camera n. 1093)

modificato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 26 luglio 1984

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 luglio 1984

Supplenze del personale docente delle Università

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'espressione « conferire le supplenze per materie affini a professori della stessa facoltà con il loro consenso » di cui all'articolo 9, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita dalla seguente: « per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facoltà della stessa materia o di materia che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessità, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facoltà della stessa università o a professori di altra università. La supplenza conferita a professori che hanno operato per il tempo definito è in ogni caso a titolo gratuito ».

Art. 2.

Il disposto dell'articolo 113, primo comma, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretato nel senso che esso si applica ai soli professori già di ruolo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Art. 3.

All'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Fino all'espletamento delle tornate dei giudizi di idoneità per professore associato,

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'espressione « conferire le supplenze per materie affini a professori della stessa facoltà con il loro consenso » di cui all'articolo 9, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita dalla seguente: « per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facoltà della stessa materia o di materia che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessità, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facoltà della stessa università o a professori di altra università ».

Art. 2.

Identico.

Art.3.

All'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Fino all'espletamento delle tornate dei giudizi di idoneità per professore associa-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

gli insegnamenti rimasti vacanti per qualsiasi ragione, semprechè per l'insegnamento che si intende ricoprire per supplenza sia stato richiesto il posto di ruolo, e per i quali sia comprovata l'impossibilità di chiamata di professori di ruolo, possono essere conferiti per supplenza, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione motivato anche in relazione alla effettiva necessità, esclusivamente a professori ordinari e straordinari, a professori associati ovvero a professori incaricati stabilizzati, della stessa materia o di materia affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori ordinari o straordinari, a professori associati, ovvero a professori incaricati stabilizzati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Non possono comunque essere coperti per supplenza gli insegnamenti sdoppiati, salvo che il numero degli esami sostenuti negli insegnamenti stessi nell'ultimo anno accademico sia superiore a 250 per ciascun corso attivato ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

to, gli insegnamenti rimasti vacanti per qualsiasi ragione, semprechè per l'insegnamento che si intende ricoprire per supplenza sia stato richiesto il posto di ruolo, e per i quali sia comprovata l'impossibilità di chiamata di professori di ruolo, possono essere conferiti per supplenza esclusivamente a professori ordinari e straordinari, a professori associati ovvero a professori incaricati stabilizzati, della stessa materia o di materia affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori ordinari o straordinari, a professori associati, ovvero a professori incaricati stabilizzati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Non possono comunque essere coperti per supplenza gli insegnamenti sdoppiati, salvo che il numero degli esami sostenuti negli insegnamenti stessi nell'ultimo anno accademico sia superiore a 250 per ciascun corso attivato ».